



OSSERVATORIO di BIOETICA di SIENA

Nota circa la Proposta di legge: “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità” approvata dalla Camera dei Deputati.

Dopo una discussione a tappe accelerate, il 4 novembre scorso la Camera dei Deputati ha approvato il Testo Unificato della proposta di legge sul tema definibile, sinteticamente, del contrasto alla “**omotransfobia**”. Il Testo ora inizierà il suo iter presso il Senato¹.

Il DDL approvato alla Camera, in estrema sintesi, modifica gli articoli 604 bis e 604 ter del codice penale (istituiti dalla c.d. Legge Reale- Mancino). Attualmente, tali articoli, stabiliscono le pene per chi “*propaganda idee ... ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione razziale, etnica e religiosa*” (art. 604 bis c.p.) e indicano una aggravante di pena (art. 604 ter c.p.) per altri delitti compiuti con tali finalità discriminatorie. La Proposta di Legge estende l’applicazione dei citati articoli anche alle ipotesi relative a: “**motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità**”; estende a questi reati l’applicazione di alcune pene accessorie (come ad esempio l’effettuazione di attività socialmente utili presso le organizzazioni di tutela dei diritti delle persone offese); istituisce “ la Giornata Nazionale contro l’omofobia ...” con attività di sensibilizzazione rivolte in particolare al mondo scolastico e del lavoro; indica misure di prevenzione e contrasto delle discriminazioni e delle violenze per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere, incrementando un apposito Fondo (di 4 milioni di euro annui)² per tali scopi con programmi, in particolare, rivolti all’istituzione di centri antidiscriminazione in tutti i capoluoghi.

Come Osservatorio di Bioetica di Siena, abbiamo partecipato sin dall’inizio al dibattito che si è svolto nella Commissione Giustizia della Camera dei Deputati sulle proposte presentate, divulgando sul nostro sito e sulla nostra pagina Facebook testi di interventi autorevoli e particolarmente significativi emersi nel corso delle audizioni, inviando una nostra memoria alla stessa Commissione ed inserendoci nel dibattito pubblico inviando una lettera al quotidiano Avvenire (pubblicata lo scorso 30/6/2020). Con questa Nota vogliamo porre in evidenza le criticità e gli aspetti significativi che emergono a proposito dell’argomento “omotransfobia” che la relativa Proposta di Legge porrebbe nel Paese se fosse così approvata.

Vengono allegati alla presente Nota i seguenti documenti:

Testo del DDL; Documento della Congregazione per l’Educazione Cattolica “Maschio e Femmina li creò”; Articolo di Avvenire “Otto motivi per dire no alla cosiddetta Legge Zan”; Intervista al prof. Zambino, Presidente dell’Associazione Scienza & Vita; Articolo di Luca Marcolivio “Omo/transofobia, mappa europea della legislazione liberticida”; articolo di Kiara Tommasiello “A proposito di Zan, Scalfarotto e del 17 maggio”; lettere di una mamma che dall’Inghilterra ci dice quello che già avviene nelle scuole del Regno Unito.

¹ Il testo approvato alla Camera ha apportato significative modifiche a quello originariamente approvato dalla Commissione Giustizia.

² Il Fondo è stato già stanziato in fase di conversione del Decreto Salva-Italia, all’interno quindi delle iniziative previste per fronteggiare l’emergenza Covid-19

1. Non c'è emergenza

Premesso che ogni atto discriminatorio ingiusto è esecrabile e deve essere perseguito secondo giustizia, affermare però che in Italia vi sia una “escalation dei crimini d’odio legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere” non trova riscontro nelle più accreditate e indipendenti rilevazioni statistiche.

Fonte: rilevazione OSCAD (Osservatorio per la Sicurezza contro gli Atti Discriminatori)

Nel periodo 2010-2018 la rilevazione fornisce un totale di 197 eventi legati all’Orientamento sessuale, a cui possiamo aggiungere 15 eventi connessi all’identità di genere, per un totale di 212 eventi, pari al 14% del totale. Numerosità che si colloca al di sotto delle casistiche più ricorrenti (Razza/Etnia 59% e Credo Religioso 19%)

Fonte: Pew Research Center «European Public Opinion» Ottobre 2019

In Italia la percentuale dei cittadini che considera l’omosessualità come pienamente accettabile nella società è il 75%, ponendosi a poca distanza dai paesi dell’Europa Occidentale e in misura significativamente superiore a quella dei Paesi dell’Est europeo.

Fonte: VOX, Osservatorio Italiano sui Diritti, «Mappa dell’intolleranza 4.0», analisi dei Tweet tra marzo e maggio 2019

L’omofobia si colloca all’ultimo posto con il 5% dei Tweet negativi (dopo Xenofobia, Misoginia, Antisemitismo, Islamofobia, Disabilità). I tweet di odio contro le persone omosessuali sono in calo (unica categoria a scendere) rispetto ad anni passati. I ricercatori sostengono che «è possibile leggere questo andamento alla luce dell’impatto prodotto dalle campagne sociali di sensibilizzazione ed educazione».

Anche prendendo in considerazione le fonti ed i dati, citati dai presentatori della proposta di legge, i casi da loro riportati sarebbero 109 nel 2016; 144 nel 2017; 211 nel 2018 e 212 nel 2019. Numeri che, pur rappresentando situazioni discriminatorie, sono ben lontani dal poter essere considerati una “emergenza”. **Non sussistono, quindi, le condizioni di allarme sociale per introdurre nell’ordinamento penale una tutela speciale di una categoria di persone**, lasciandone prive altre potenzialmente più discriminate (anziani, persone con disturbi alimentari, senza tetto,...).

2. Non c'è vuoto normativo.

Vi sono già nell’attuale ordinamento penale norme che puniscono comportamenti contro la vita, l’incolumità personale, l’onore e/o la libertà individuale nei confronti di tutti i soggetti, comprese le persone di diverso orientamento sessuale.³

Esistono già anche le aggravanti (all’art. 61 c.p.) che consentono al giudice di valutare il rapporto fra il reato commesso e le sue motivazioni per un eventuale aggravio della pena.

L’obiettivo di tutelare da qualsiasi tipo di offesa alla persona – quale che sia il suo orientamento sessuale – è insito in un sistema che sanziona, con pene proporzionate alla gravità del nocimento che viene arrecato, i delitti contro la vita (art. 575 e ss. cod. pen.), contro l’incolumità personale (art. 581 ss. cod. pen.), i delitti contro l’onore, come la diffamazione (art. 595 cod. pen.), i delitti contro la personalità individuale (art. 600 ss. cod. pen.), i delitti contro la libertà personale, come il sequestro di persona (art. 605 cod. pen.) o la violenza sessuale (art. 609 ss. cod. pen.), i delitti contro la libertà morale, come la violenza privata (art. 610 cod. pen.), la minaccia (art. 612 cod. pen.) e gli atti persecutori (art. 612-bis cod. pen.).

L’intento di punire l’offesa rivolta a una persona in considerazione del suo orientamento sessuale può farsi rientrare, una volta che fosse raggiunta la prova di tale motivo dell’azione illecita, applicando – a seconda della concreta modalità di essa-, l’aggravante dei motivi abietti e futili di cui all’art. 61 co. 1 n. 1 cod. pen., ovvero l’aggravante dell’aver “profittato di circostanze (...) di persona (...) tali da ostacolare la (...) difesa” (Cassazione, tra le altre, 2014).

³ Da notare, tra la giurisprudenza, la recente sentenza emessa in proposito a Siena.

https://firenze.repubblica.it/cronaca/2020/09/23/news/insulti_omofobi_al_toscana_pride_tra_i_condannati_anche_l_assessore_allo_sport_di_siena-268295625/

3. Non c'è determinatezza del contenuto del reato

La Proposta di legge applica **norme penali** che prevedono pene e conseguenze rilevanti sulle libertà personali ed associative per i cittadini giudicati colpevoli di “propaganda” ed “istigazione” nelle materie indicate dalla Proposta di Legge in questione. Molti ed accreditati giuristi rilevano che manca una definizione certa del comportamento punito con l'impossibilità, sia per il cittadino che per il giudice, di **comprendere esattamente il contenuto precettivo della norma**, con rischi concreti di interpretazioni soggettive basate sulle percezioni e convinzioni culturali personali. Tutto ciò evidenzia seri elementi di criticità e preoccupazione per le libertà individuali e di pensiero così come garantiti dalla Costituzione.

A questo proposito, il DDL approvato alla Camera ha introdotto all'articolo 1 una “declaratoria” tesa a definire, ai fini della legge stessa, alcuni dei concetti più vaghi e controversi della legge stessa. Vengono infatti declinate le seguenti definizioni:

- a) per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico;
- b) per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso;
- c) per orientamento sessuale si intende l'attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi;
- d) per identità di genere si intende l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione.

Pur facendo riferimento ad alcune sentenze e norme in merito, la declaratoria non elimina il vizio di fondo del DDL, ovvero quello di basare provvedimenti di natura penale a comportamenti discriminatori relativi a situazioni personali la cui oggettività è ben lungi dall'essere accertata. È infatti chiaro che, ad esempio, prevedere sanzioni penali per chi commette atti o istiga a commettere atti discriminatori per motivi legati all'identità di genere quando la stessa viene definita “identificazione percepita e manifestata di sé”, **fa gravare sul cittadino l'onere di conoscere ex ante quale sia l'identificazione percepita e manifestata di sé di tutte le persone a cui sta rivolgendo le sue parole**, onere evidentemente impossibile. Analogo discorso si può fare per i motivi legati al genere: come si possono definire in maniera oggettiva e univoca le “aspettative sociali connesse al sesso”? E' chiaro che il cuore della questione non è il contrasto sociale all'omofobia, ma è in atto una battaglia molto più radicale e l'accusa di omofobia diventa lo “strumento di una battaglia politica”, diventa lo stigma che colpisce chiunque si opponga all'affermazione dei nuovi diritti. La posta in gioco è molto più alta: si tratta di un conflitto che riguarda l'umano, cioè non solo si vuole affermare una concezione dell'uomo nuova, ma ogni altra visione non è ammessa, anzi va punita penalmente.

Si passa così dalla punizione della condotta alla punizione dell'autore, da un comportamento sintomatico di una mentalità alla mentalità stessa; in definitiva, l'omofobia finisce per stigmatizzare un modo di essere, una condizione di ritenuta squalificante arretratezza culturale. La categoria degli omofobi, pertanto diventa strutturalmente fluida, e ricomprende di volta in volta coloro che vengono individuati come nemici di quella che va acquisendo i contorni sempre più netti di una vera e propria rivoluzione antropologica. La lotta dei militanti gender va, infatti, ben al di là dei “diritti” delle minoranze sessuali: l'obiettivo è quello, una volta de-costruita la sessualità, di ri-costruirla secondo il desiderio di ciascuno, disincarnandola del tutto dal corpo, e facendone parte integrante di una concezione dell'uomo definitivamente sganciata da qualsiasi ordine oggettivo, è parte di un disegno antropologico più ampio, che ruota attorno a una nuova norma fondamentale: l'auto-determinazione assoluta, il nuovo ubi consistam della dignità.

(“La legge sull'omofobia: l'olio di ricino della “dittatura del relativismo”? Domenico Airoma. Omofobi per Legge. A cura di Alfredo Mantovano. Ed. Cantagalli)

Né si può accettare come “salvacondotto” quanto previsto nel nuovo articolo 4 del DDL (“Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il

concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti”), in quanto resta nuovamente indeterminata (e indeterminabile) la natura discriminatoria di dichiarazioni che però vadano a contraddire le 4 definizioni contenute all’articolo 1. Il rischio è che tutto venga demandato ai giudici, un risultato inquietante che rende potenzialmente censurabile (con rischi penali) ogni posizione basata su una visione antropologica alternativa a quella sottesa al DDL.

4. Possibili conseguenze

A seguito della eventuale approvazione della legge in questione dobbiamo chiederci se, in un dibattito pubblico o privato, **sarà ancora possibile sostenere,**

- l'inaccettabilità della maternità surrogata,
- la preferenza per la coppia genitoriale maschio/femmina per lo sviluppo armonico di un bambino,
- giudizi non già sulle persone ma sugli atti da queste compiuti nella sfera sessuale (cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica n.2357);
- la necessità di effettuare un serio discernimento medico e psicologico prima di avviare un percorso di transizione sessuale più o meno irreversibile, contemplando scenari alternativi al percorso stesso

Saranno a rischio anche:

- **Libertà della ricerca scientifica ad esempio:** *Studi sulla famiglia, sul rapporto genitori-figli, studi sulle patologie legate ai rapporti omosessuali e alle malattie sessualmente trasmissibili, studi sulle conseguenze delle «transizioni di genere» con particolare riferimento alle implicazioni psicologiche.*
- **Libertà e sicurezza delle donne**

«Le quote politiche destinate alle donne vengono occupate da uomini che si identificano come donne. È successo in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. Lo stesso vale per i fondi destinati alla tutela delle donne, per le azioni positive, per i posti di lavoro. Così i Women’s Study devono cedere il passo ai Gender Study. Gli spogliatoi femminili devono essere accessibili anche a persone con apparati genitali maschili. E le case-rifugio per donne maltrattate devono aprire le porte a chi si identifica con il sesso femminile con conseguenti gravi disagi»

(Monica Ricci Sargentini, Corriere della Sera 14 giugno 2020)

- **Libertà di educazione**

L’articolo 7 del DDL prevede, come accennato in premessa, l’istituzione per il 17 maggio della “Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere”, prevedendo cerimonie, incontri e ogni altro evento ritenuto utile allo scopo. A tal fine le scuole di ogni ordine e grado⁴ dovranno prevedere l’evento nel PTOF e nel patto educativo di corresponsabilità. Nel successivo art. 8, si prevede che l’Ufficio Nazionale Anti Discriminazioni (UNAR)⁵ elabori ogni 3 anni una “strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere”, con la definizione di obiettivi e misure relative, tra le altre, all’educazione e all’istruzione.

In relazione ciò, si rileva:

- La “sparizione” da entrambi gli articoli della disabilità tra le finalità della Giornata
- L’evidente condizionamento della libertà di educazione da parte dei genitori che non potranno evitare ai propri figli di partecipare ad una Giornata i cui contenuti sono controversi e ambigui, nonché di prendere parte alle altre iniziative che saranno previste dalla “strategia” messa in atto dall’UNAR ai sensi dell’articolo 8

⁴ Durante il dibattito alla Camera, è stato respinto un emendamento che intendeva escludere le Scuole Primarie dalla celebrazione della “Giornata”

⁵ Organismo che opera in seno alla Presidenza del Consiglio

- Analoghe considerazioni si possono svolgere riguardo alla libertà di insegnamento, laddove tutte le scuole (anche quelle di ispirazione cristiana) e quindi tutti i docenti dovranno obbligatoriamente partecipare, anzi, attuare le iniziative previste per quella Giornata (e presumibilmente quelle preparatorie alla stessa) nonché quelle previste dell'ambito della "strategia" citata
- Ricordiamo infatti, le nozioni di omofobia, lesbofobia, bifobia e transfobia sono tutt'ora, nonostante il contenuto del DDL, indefinite e, sulla scorta delle esperienze osservate finora nel mondo scolastico, sfruttate dalle organizzazioni LGBT per veicolare esclusivamente la loro visione in merito alla sessualità e alle manifestazioni della stessa.

5. Precedenti in altri paesi

Le possibili conseguenze della Proposta di Legge, se venisse approvata, si possono desumere, tra l'altro, guardando cosa è successo in altri Paesi dove si sono già introdotte norme simili.

Vediamo alcuni esempi:

a. La direttrice di CitizenGO, per Regno Unito e Irlanda, CAROLINE FARROW, è stata indagata per aver definito l'intervento di riassegnazione chirurgica del sesso su un ragazzo di 16 anni "castrazione", "una forma di abuso di minori", "mutilazione"⁶. La madre del ragazzo l'aveva inizialmente accusata, poi ha ritirato le accuse, ma un altro attivista transgender, Stephanie Hayden, ha ripreso in mano la causa per assicurarsi che Caroline fosse punita. Hayden, con precedenti penali per percosse, falso e frode, violenze sessuali, ha attaccato Caroline con violenza sui social per la sua fede cristiana, rivolgendole minacce cui si sono presto aggiunti altri attivisti che avevano scoperto indirizzo di casa, numeri di telefono ed e-mail. Caroline, madre di 5 bimbi piccoli, scioccata, si è difesa apertamente su Twitter. Hayden, arrivato fino alla casa della Farrow per intimidirla, l'ha citata in Tribunale dove un giudice ha deciso che dichiarare Hayden "biologicamente uomo" equivalesse ad una molestia, le ha vietato di parlare di lui e di "disprezzarlo" in futuro. Hayden ha ora intentato causa a Caroline con un indennizzo fino a 100.000£ e chiede la sua carcerazione per oltraggio alla Corte, perché, afferma, avrebbe violato il divieto del giudice con alcuni commenti generici (non su di lui) su un forum privato.

b. LYNSEY McCARTHY-CALVERT è stata costretta a dimettersi dall'incarico di portavoce di Doula UK, l'associazione nazionale inglese delle levatrici o assistenti materne che sostengono le donne in gravidanza e nei primi mesi di vita del bambino, per aver scritto su Facebook: "Solo le donne partoriscono"⁷. La donna è stata travolta dalle critiche durissime degli attivisti dei diritti transgender che l'hanno insultata sui social per «il suo linguaggio assolutamente disgustoso» e accusata di aver «dimenticato che non solo le donne mettono al mondo bambini». Dopo un'indagine di qualche mese, l'associazione è arrivata alla conclusione che il post di Lynsey ha violato «le linee guida di Doula UK».

c. Il Sindaco di Perth, in Australia, è stato costretto a scuse profonde e ripetute per aver affermato in una trasmissione televisiva che gli esseri umani si dividono in due generi, maschile e femminile, e che "se tu hai un pene sei maschio, se hai una vagina sei femmina. *Game over*"⁸. Tali dichiarazioni infatti avevano causato l'immediata reazione delle organizzazioni LGBT che si è concretizzata in petizioni ma anche in atti di vandalismo presso la sua abitazione.

6. Conclusioni

Nei casi sopra riportati, le persone "perseguitate" per le loro posizioni, non hanno espresso giudizi specifici su singole persone ma **hanno commentato o espresso un'opinione su situazioni generali**, su tematiche dove sono legittime posizioni difformi rispetto a quelle espresse dal mondo LGBT. Si può negare legittimità di

⁶ <https://www.ilfoglio.it/un-foglio-internazionale/2019/04/01/news/il-processo-contro-i-pronomi-sbagliati-246399/>

⁷ https://www.ilmessaggero.it/mind_the_gap/donne_partoriscono_portavoce_dimissioni_associazione_ostetriche_ing lese-4845862.html

⁸ <https://www.aldomariavalli.it/2020/11/15/succede-in-australia-anatema-lgbt-contro-il-sindaco-di-perth/>

pensiero a chi dice che siano solo le donne a partorire? O a chi esprime dubbi su una pratica medica invasiva e irreversibile prospettata ad un minore? Oppure a chi espone un banale dato di fatto circa la natura sessuata dell'uomo? **Eppure questo è proprio quello che è stato imputato a queste persone.**

Come **Osservatorio di Bioetica di Siena** esprimiamo la nostra ferma contrarietà a tale Proposta di Legge in quanto contiene espliciti **rischi per la libertà di pensiero e di espressione che sono di gran lunga superiori ai presunti benefici** che vengono manifestati dai presentatori della Proposta di Legge, peraltro non necessaria, alla luce dell'attuale contesto giuridico in essere, non urgente sia alla luce dei dati sulle discriminazioni verso le minoranze, sia alla luce del contesto di crisi economica odierno.

**L'Osservatorio di Bioetica è a disposizione per eventuali incontri, conferenze,
approfondimenti in materia
info@osservatorio-bioetica.org**

Novembre 2020